



REPUBBLICA ITALIANA

141/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giovanni COMITE Consigliere

Igina MAIO Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 108/2022 della Terza

Sezione Centrale di Appello, depositata il 29 marzo 2022, iscritto al n.

61044 promosso da:

xx nata a **xx** in proprio e nella qualità di esercente la potestà

genitoriale sulla minore **xx** nata a **xx**, rappresentata e difesa dall'avv.

Andrea BAVA del Foro di Genova (avv.andreabava@certmail-cnf.it -

fax 0108680518), dall'avv. Antonio NICHIL e

dall'avv. Enrico ROSSI

(enricorossi1@ordineavvocatiroma.org - fax 0637357532 ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Rossi, via

Ottaviano n. 66, Roma. - RICORRENTE IN OTTEMPERANZA -

CONTRO:

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto - RESISTENTE IN OTTEMPERANZA-
Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la relazione del Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Antonio Pacifico Nichil per la parte ricorrente e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS e, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Chiara Pimpinella, la causa è posta in decisione.

Premesso in

FATTO

Con atto notificato il 7 ottobre 2020, l'odierna parte ricorrente ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. 330/2019 emessa dalla Sezione giurisdizionale Puglia, al fine di veder riconosciuto il diritto, alla percezione della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 33/1995, a seguito del decesso del dante causa, xx, affetto da grave neoplasia cerebrale, avvenuto in servizio alla data del 3 giugno 2013.

Con sentenza n. 108/2022, questa Sezione di Appello, in riforma della sentenza n. 330/2019 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha riconosciuto, il diritto della sig.ra xx in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore

xx a percepire la pensione indiretta di inabilità calcolata ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995, in sostituzione del trattamento di pensione indiretta ordinaria già in godimento, con conseguente obbligo dell'INPS di corrispondere la pensione dovuta, oltre alle differenze dalla data dell'insorgenza del diritto, sino al soddisfo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge.

Successivamente al deposito della sentenza la parte vittoriosa ha presentato istanza di adempimento all'istituto previdenziale in data 5 maggio 2022 e, nel silenzio dell'amministrazione, ha inoltrato istanza di diffida, formalmente notificata in data 30 gennaio 2023.

Con PEC del 20 settembre 2023, la xx, a mezzo dei suoi difensori, ha notificato all'INPS ricorso per l'ottemperanza, chiedendo la corretta esecuzione della sentenza n. 108/2022.

Con memoria depositata il 23 gennaio 2024 si è costituito l'INPS chiedendo che fosse rigettato il ricorso per ottemperanza stante l'avvenuto esatto adempimento sin dal mese di aprile 2023.

L'INPS, infatti, ha rappresentato che *“Con il cedolino di aprile 2023, vale a dire dopo solo due mesi dalla ricezione dell'atto di diffida, sono stati versati alla ricorrente gli arretrati della detta pensione, con decorrenza dal 1° luglio 2013 (primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato) – che ammontano, al lordo, ad € 6.752,21 -, come dimostra il cedolino medesimo (...). Per completezza si segnala che la somma versata dall'ente è esaustiva di tutto quanto dovuto a titolo di arretrati alla ricorrente; quest'ultima, infatti, già era titolare di pensione di reversibilità, liquidata senza l'applicazione*

della ripetuta norma di cui al comma 12 art. 2 l. n. 335/1995, ma integrata al cd. minimo INPS; in relazione, pertanto, alle somme già liquidate prima dell'adozione della sentenza di appello di codesta Corte, null'altro è dovuto dall'ente (...)".

L'Istituto previdenziale ha, inoltre, prodotto prospetti con conteggi del dovuto e di quanto pagato.

All'udienza del 14 febbraio 2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre l'INPS ha ribadito l'avvenuta corretta esecuzione della sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'INPS, ha correttamente adempiuto a quanto indicato nella sentenza di questa Terza Sezione n. 108/2022, così come meglio risulta anche dalla determina con la quale è stato effettuato il ricalcolo nonché dal cedolino in atti; nella determina si fa espressamente riferimento all'avvenuto ricalcolo, rimanendo del tutto ininfluyente il riferimento nella determina medesima alla sentenza di primo grado, trattandosi evidentemente di errore materiale dal momento che la sentenza di primo grado era una sentenza di mero rigetto della pretesa attorea.

La determina di riliquidazione, infatti, che espressamente sostituisce la precedente determina del 2014, sotto alla indicazione "DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INABILITA'", indica tra la valutazione dei servizi, il "Bonus art. 12, comma 2, L. 335/1995", di anni 15, mesi 6 e giorni 24, utili per il raggiungimento

della contribuzione riferibile al raggiungimento dell'età pensionabile.

Si ricorda, infatti, che il sig. xx è cessato dal servizio con età anagrafica di anni 44, mese 5 e giorni 6 ed una anzianità contributiva di anni 5, mesi 7 e giorni 19 e che il sistema di calcolo era un sistema misto avendo maturato mesi 11 e giorni 18 alla data del 31 dicembre 1995 (servizio militare). Con la concessione del bonus è stata (virtualmente) raggiunta l'anzianità contributiva riferibile al sessantesimo anno di età, ottenendo un montante contributivo di anni 21, mesi 2 e giorni 13, utile per il nuovo calcolo della pensione.

Con il cedolino di aprile 2023 sono stati pagati aumenti ed arretrati sia per la signora xx che per la figlia xx.

L'istituto previdenziale, pertanto, ha correttamente adempiuto prima della notifica del ricorso per ottemperanza.

L'invito ad adempiere è stato notificato via PEC dalla parte ricorrente all'INPS in data 5 maggio 2022.

Successivamente con PEC del 30 gennaio 2023 la ricorrente xx ha inoltrato all'INPS formale diffida ad adempiere.

Già dal mese di aprile 2023 l'INPS aveva adempiuto, rendendo del tuo inutile, quindi, l'instaurazione del giudizio di ottemperanza nel successivo mese di settembre.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il presente ricorso per ottemperanza deve essere rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese a favore dell'INPS che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) oltre oneri di legge e si pongono a carico della parte ricorrente.

	6	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale rigetta il	
	ricorso per ottemperanza iscritto al n. 61044.	
	Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore	
	dell'INPS che si liquidano nella somma di euro 800,00 (ottocento/00)	
	oltre oneri di legge.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio	
	2024.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Maria Rita Micci)	(Giuseppina Maio)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 13/05/2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	

IL PRESIDENTE

(Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 13/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 13/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

